ALLEGATO 2

INDICAZIONI TECNICHE

Modalità presentazione domanda

Il bando prevede tre modalità di presentazione della domanda, alternative l'una all'altra (ne va quindi scelta **una sola**).

La **prima** è l'invio via fax. Deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegato alla domanda copia del documento di identità di chi presenta domanda. Inviata in questo modo non deve essere fatto altro.

La **seconda** è l'invio della domanda, scansionata in pdf (non saranno accettati altri formati), all'indirizzo di posta elettronica <u>consulta@regione.emilia-romagna.it</u>. Alla domanda deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata copia del documento di identità di chi firma la domanda.

Entro le 24 ore lavorative non festive successive all'invio verrà data conferma di ricezione della domanda da parte degli uffici regionali.

L'originale della domanda dovrà poi essere inviato, entro il 25 settembre, via posta raccomandata. <u>Se non viene inviato l'originale la domanda sarà esclusa.</u>

La **terza** è l'invio del file della domanda firmato digitalmente tramite posta elettronica certificata. Per maggiori informazioni su firma digitale e posta elettronica certificata è possibile visitare il sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.digitpa.gov.it).

Per i residenti all'estero è possibile acquisire la "firma digitale remota" da uno dei certificatori abilitati al servizio (si veda http://www.digitpa.gov.it/firma-elettronica/firma-remota).

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. L'elenco dei soggetti abilitati al servizio è disponibile all'indirizzo internet http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori.

Si prega di prestare molta attenzione alla modalità di compilazione e presentazione della domanda: <u>domande non firmate o non inviate nel</u> modo corretto non saranno valutate.

Posta elettronica

Nella domanda di partecipazione al bando si chiede di indicare un indirizzo di posta elettronica, normale o certificata, che sarà utilizzata per le comunicazioni relative alla fase di selezione.

L'utilizzo della posta elettronica consentirà di velocizzare e semplificare le comunicazioni.

Criteri di valutazione

Voto di laurea

Verrà considerato il voto di laurea conseguito. La mancata indicazione del punteggio comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0.

Conoscenza della lingua italiana

Verranno considerati attestati di conoscenza della lingua italiana rilasciati da enti formativi italiani o esteri, nonché percorsi di studio superiore indicati a curriculum.

Esperienze formative e lavorative come illustrate nel curriculum

La commissione di valutazione attribuirà il punteggio sulla base di quanto desunto dal curriculum vitae che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda.

Valutazione del reddito

Saranno applicate, per analogia, **le norme italiane relative al diritto allo studio,** in particolare quanto previsto dal D.P.C.M. 9/04/2001, in materia di Diritto allo Studio Universitario.

Vengono considerati i valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE). L'ISEE è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti. L'ISPE è calcolato sulla base del valore dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale), che tiene conto dei patrimoni posseduti, diviso per il coefficiente di equivalenza relativo ai componenti del nucleo familiare.

Verranno considerati solo i redditi/patrimoni che il richiedente e il nucleo familiare possiede all'estero. Il calcolo verrà effettuato dagli uffici regionali in collaborazione con ER-GO.

Il calcolo dell'ISEE e dell'ISPE sui redditi/patrimoni esteri viene effettuato con le modalità previste per gli studenti italiani, ove applicabili.

Al reddito, calcolato secondo i criteri sopra riportati, sarà attribuito un punteggio, come risulta dalla tabella sottostante:

Punteggio	Indicatore ISEE	Punteggio	Indicatore ISPE
10	fino a € 19153	10	fino a € 32321
9	Da € 19.153,01 a € 29.153	9	€ 32.321,01 a € 42.321
8	Da € 29.153,01 a €.39.153	8	€ 42.321,01 a € 52.321
7	Da €. 39.153,01 a € 49.153	7	€ 52.321,01 a € 62.321
6	Da €. 49.153,01 a € 59.153	6	€ 62.321,01 a € 72.321
5	Da €.59.153,01 a € 69.153	5	€72.321,01 a € 82.321
4	Da €.69.153,01 a € 79.153	4	€ 82.321,01 a € 92.321
3	Da €.79.153,01 a € 89.153	3	€ 92.321,01 a € 102.321
2	Da €.89.153,01 a € 99.153	2	€102.321,01 a € 112.321
1	Da €.99.153,01 a € 109.153	1	€ 112.321,01 a € 122.321

I **criteri** per elaborare i valori ISEE e ISPE sono i seguenti:

- redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze;
- patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Decreto del Ministero delle Finanze;

- patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2012: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di \in 500,00 al metro quadrato.

Condizione di studente indipendente: la condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia d'origine, ma del nuovo nucleo familiare, è definita in relazione a:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo studente, da almeno due anni, non inferiori a € 7.077,15 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Nel caso in cui non ricorrano entrambe le condizioni di cui ai punti a) e b), lo studente deve dichiarare in domanda sia i dati del suo nucleo familiare sia quelli della famiglia di origine.

Ai laureati assegnatari del beneficio, verrà richiesto di comprovare quanto dichiarato. Dovranno quindi essere presentati documenti, rilasciati dalle autorità del paese in cui i redditi sono prodotti, tradotti in italiano e legalizzati dal Consolato/Ambasciata Italiana in quel paese.

I documenti devono attestare quanto segue:

- la composizione del nucleo familiare (nome, cognome e data di nascita di: genitori, più fratelli sorelle, e altri parenti che abitino nella stessa casa). Se i fratelli hanno preso la residenza presso un'abitazione diversa da quella dei genitori, non devono più comparire sul documento. Per i nuclei familiari con un solo genitore, chiediamo di giustificare tale condizione.
- il valore del reddito lordo conseguito nell'anno 2012 da ogni singolo componente compresi i fratelli/sorelle maggiorenni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo lordo;
- nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- l'indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 2012 oppure il certificato di mancato possesso di fabbricati;
- l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2012 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili. Sul certificato è necessaria l'indicazione esatta dei dati relativi all'immobile acquistato. Non saranno presi in considerazione i documenti che attestano semplicemente il fatto che i genitori abbiano un debito pluriennale con una banca/istituto di credito;
- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2012;
- eventuale certificato attestante l'invalidità o l'handicap di uno dei membri della famiglia.

Nel caso di Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

Si ricorda che è possibile non dichiarare in domanda il reddito. In questo caso il punteggio attribuito sarà di zero punti per quel criterio di valutazione; se si dovesse risultare beneficiari del contributo regionale, non è necessario produrre alcuna documentazione sulla situazione economica.

Se invece vengono indicati i dati relativi alla situazione reddituale e si risulta assegnatari del sostegno regionale, i documenti sopraindicati dovranno essere prodotti entro 3 mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo e comunque al momento della richiesta della liquidazione della prima parte del finanziamento.

Salvo il caso di difficoltà o ritardi oggettivi e comprovati, la mancata produzione della documentazione comporterà la perdita del beneficio regionale.

Iscrizione al master e alle eventuali prove di selezione

Le procedure di iscrizione al master e alle eventuali prove di selezione è a cura del richiedente. Non sono previsti posti aggiuntivi nei master per i beneficiari del contributo regionale né procedure di selezione alternative a quelle scelte dall'Università.

Tempistica

Sarà comunicata l'esclusione della domanda entro il 15 ottobre. La comunicazione dell'assegnazione del contributo avverrà indicativamente entro il 15 novembre.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento gli uffici regionali sono a disposizione.